

Originale

COMUNE DI CASPOGGIO

Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 Registro Deliberazioni

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024.
CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELL'ANNO 2023.

L'anno **2023** addì **27** del mese di **Novembre** alle ore **21.00**, previa notifica degli inviti personali, si è svolto il Consiglio Comunale convocato in presenza con possibilità di collegamento in videoconferenza con il programma Lifesize in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, sessione ordinaria prima convocazione.

Sono presenti:

		PRESENTE
BRUSEGHINI DANILO	- Sindaco	SI
PEGORARI OSCAR	- Consigliere	SI
NEGRINI VERONICA	- Consigliere	SI
BAGIOLO LIDIA	- Consigliere	SI
FABIANO PATRIZIO	- Consigliere	SI
NASO MARA	- Consigliere	SI
AGNELLI ANNA ELISA TULLIA	- Consigliere	SI
AMONINI MARCO	- Consigliere	SI
NEGRINI ARIF	- Consigliere	SI
MAZZUCCHI ERIK	- Consigliere	NO
DORIGATTI RAFFAELE	- Consigliere	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, **DOTT. FRANCESCO CHICCA**.

Il Sig. **BRUSEGHINI DANILO**, nella sua qualità di **SINDACO**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto- legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento; tenuto conto di quanto previsto dalla lettera d) del comma 758 che prevede l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27/12/1977, n. 984 sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14/6/1993; ricadendo il Comune di Caspoggio in area montana i suddetti terreni agricoli sono esenti;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

PRESO ATTO che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 il MEF ha chiarito che l'obbligo di compilazione del prospetto delle aliquote della nuova IMU, ai sensi del comma 757 art. 1 della legge 160/2019, inizierà a decorrere dall'adozione dell'apposito decreto;

DATO ATTO che a seguito dell'entrata in vigore del decreto 7 luglio 2023, è resa disponibile, all'interno dell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, l'applicazione informatica "Gestione IMU" attraverso la quale i comuni possono

individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto. Si precisa, infatti, che l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto, come previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto in questione, decorre dall'anno di imposta 2024. Pertanto, i prospetti inseriti durante la fase sperimentale non avranno alcuna valenza.

Si ricorda, infine, che, per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e all'art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continueranno ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità appena descritte.

RICSCONTRATO che ad oggi non risulta ancora disponibile il caricamento delle aliquote IMU 2024 per la successiva elaborazione del prospetto da allegare alla deliberazione di approvazione delle aliquote;

VISTO che in data 14/11/2023 la commissione Finanze al Senato al decreto proroghe (DI 132/2023) ha rinviato di un altro anno, cioè al 2025, l'obbligo per i Comuni di differenziare le aliquote dell'imposta municipale propria solo all'interno di una griglia di fattispecie identificate per decreto delle Finanze, con l'obiettivo di evitare il fiorire di migliaia di variabili per ritagliare trattamenti differenziati spesso su misura di casi molto specifici;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2024 in assenza del prospetto delle aliquote IMU per l'anno 2024 a causa dell'indisponibilità della selezione dell'anno di riferimento sull'applicativo informatico del portale del Federalismo Fiscale;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso A/1 - A/8 - A/9
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,76%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

ATTESO che l'articolazione delle aliquote, per l'anno 2024, non subirà variazioni rispetto all'anno 2023 e vengono riassunte nel prospetto indicato nel dispositivo;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla imposta IMU ed anche a quanto disposto dalla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

DANDO ATTO che per le eventuali modifiche normative inerenti l'IMU e previste nella legge di bilancio che verrà approvata entro il termine del 31/12/2023, si provvederà al successivo aggiornamento del regolamento comunale dell'IMU attualmente in vigore;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

- a) Responsabile servizio interessato:
- b) Responsabile del servizio finanziario:

Con voti 8 favorevoli e 2 astenuti (Negrini Arif e Dorigatti Raffaele)

DELIBERA

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, come espresso in premessa, la conferma delle aliquote IMU per l'anno 2024 come già applicate nel 2023, riassunte nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA
abitazione principale di lusso A/1 - A/8 - A/9	0,5%
fabbricati rurali strumentali	0,00%
terreni agricoli	0,00%
D/1 opifici	1,06%
D/2 alberghi e pensioni	0,76%
C/1 negozi, bar, ristoranti	0,86%
Aree edificabili	0,96%
Altri immobili non compresi nei precedenti	1,06%

- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel suddetto prospetto;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
- di dare atto che per le eventuali modifiche normative inerenti l'IMU e previste nella legge di bilancio che verrà approvata entro il termine del 31/12/2023, si provvederà al successivo aggiornamento del regolamento comunale dell'IMU attualmente in vigore;

Con voti unanimi si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 23**

Ufficio Proponente: **Tributi - Affari Generali e Istituzionali - Commercio**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024. CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELL'ANNO 2023.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi - Affari Generali e Istituzionali - Commercio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/11/2023

Il Responsabile di Settore

Tommaso Rasica

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/11/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Brunella Parolini

Il presente verbale viene così sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente
BRUSEGHINI DANILO

Il Segretario
DOTT. CHICCA FRANCESCO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caspoggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Chicca Francesco in data 04/12/2023

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 27/11/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024.
CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELL'ANNO 2023.

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 05/12/2023.

Il Segretario
DOTT. CHICCA FRANCESCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno stesso dell'adozione per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art.134, comma 4^, del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000.

Il Segretario
DOTT. CHICCA FRANCESCO